



DECRETO N. 18/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

PRESIDENZA

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO DEL CAPO DELL'UFFICIO PER IL PERIODO 12 MAGGIO- 31 LUGLIO 2020, A NORMA DELL'ART 83 DL 18/2020, CON IN L. 27/2020 E MODIFICATO DALL'ART 3 DL 28/2020, - MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO-VID 19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE

Preso atto che l'art 83 commi 6 e 7 DL 18/2020 conv in L. 27/2020 e modificato dall'art 3 DL 28/2020 attribuisce al Capo dell'Ufficio, per il periodo compreso fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, il compito di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio e contatti ravvicinati fra le persone, da adottare sentiti la Autorità Sanitaria Regionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello ;

Premesso che occorre garantire per quanto possibile la graduale ripresa dell'attività giudiziaria nel periodo dal 12 maggio in poi , fino al 31 luglio 2020 , e nel contempo preservare al massimo dal contagio tutti i protagonisti del processo , il personale amministrativo e gli utenti , in conformità con quanto stabilito dall'art. 83 sopra citato;

a seguito di sopralluogo della AUSL di Rimini per conto dell'Autorità Sanitaria Regionale, effettuato nell'intero palazzo in data 22-4-2020 ; tenuto conto delle indicazioni ricevute dalla Autorità Sanitaria suddetta, che ha ribadito - oltre alle misure sanitarie già stabilite dal Ministero della Salute e , specificamente per l'Ufficio, dal Medico Competente e dal Documento di Valutazione del Rischio - la necessità di limitare al massimo gli accessi al Palazzo da parte dell'utenza esterna, di mantenere il distanziamento sociale, di utilizzare unicamente i locali - Aule di udienza e stanze dei Giudici e del personale amministrativo - muniti di areazione naturale e che garantiscono il continuo ricambio di aria ;

dato atto che, come verificato anche dalla AUSL, tutte le stanze in cui opera il personale

amministrativo sono munite di ampie finestre apribili e che quasi tutti i dipendenti e tutti i magistrati hanno a disposizione una stanza singola; che negli altri casi è comunque possibile osservare la distanza di circa 2 metri fra gli operatori e sono stati acquistati pannelli divisorii in plexiglass; tutti gli sportelli destinati al pubblico sono stati isolati da cielo a terra con pannelli in plexiglass e muniti di campanello , interfono ed apertura per i documenti apribile dall'interno;

sentiti – con ripetute interlocuzioni via TEAMS – il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione Penale, i Giudici togati ed onorari del Tribunale, il Dirigente Amministrativo, i Giudici di Pace; sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, mediante conferenze TEAMS e scambio di note ;

sentite le Organizzazioni Sindacali;

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello ;

visto il Documento di valutazione del rischio aggiornato il 26-3-2020 dello RSPP e la relativa relazione del Medico Competente, confermati e ribaditi – su espressa richiesta di questo Ufficio – il 2-5-2020;

visto il DCPM 26-4-2020;

viste le circolari DOG 70896.U 79897.U del 2-5-2020, in cui si dettano disposizioni finalizzate alla ripresa della attività giudiziaria nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed in relazione al regime di prestazione del lavoro dal parte del personale amministrativo;

Ritenuto di dover dettare le seguenti disposizioni organizzative, ai sensi del DL 18/2020 conv in L 27/2020 , art 83 (modificato dal DL 28/2020) commi 6 e 7, lettere a) e c) per quanto riguarda le misure generali (regolazione degli accessi al Palazzo di Giustizia e regolazione dei servizi) e lettere d), e) f) ed h) per quanto riguarda la celebrazione delle udienze civili; commi 12 e 12 bis per quanto riguarda la celebrazione delle udienze penali;

DISPONE

1- DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

La presente regolamentazione è stata assunta d'intesa con il Procuratore della Repubblica, per assicurare uniformità di disposizioni.

- a) l'accesso ai locali del Palazzo di Giustizia ai professionisti ed al pubblico è consentito esclusivamente per la partecipazione alle udienze fissate con la modalità "in presenza" e per lo svolgimento di attività, urgenti o ordinarie, su appuntamento, che l'utenza avrà preventivamente ottenuto dai diversi uffici (cancellerie, segreteria, UNEP, Casellario Giudiziale) attraverso l'applicativo reperibile nel sito internet del Tribunale di Rimini ; gli appuntamenti saranno dati dalle cancellerie **con precedenza per le attività urgenti** e con adeguato distanziamento temporale, in relazione agli affari da trattare ; potranno accedere**

in ogni momento i Consiglieri del COA ed i dipendenti; possono espletare il servizio gli addetti alla manutenzione , alla pulizia, al bar (ove ne fosse disposta la riapertura) e tabaccheria , alla sorveglianza;

- b) la permanenza nel Palazzo dovrà essere **strettamente limitata al tempo necessario per le attività** per le quali si è ottenuto l'appuntamento; dovranno essere seguiti i percorsi tracciati al suolo e rispettate le zone e le modalità di attesa predisposte con apposita segnalazione di distanziamento, nonché le modalità di presenza in Aula di udienza analogamente segnalate; è obbligatorio l'utilizzo dei "salvacoda" per le singole cancellerie;
- c) **non è consentito l'ingresso a persone che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5°; tutti i soggetti che faranno ingresso nel Palazzo di Giustizia**, compreso il personale di magistratura ed amministrativo e la polizia giudiziaria – benché entrato da ingressi dedicati -, dovranno sottoporsi al misuratore di temperatura, azionato dal personale di sorveglianza collocato presso l'entrata principale, con avviso che i dati rilevati non saranno registrati ; il mancato consenso alla rilevazione della temperatura corporea comporterà la impossibilità di accedere; coloro che presentino una temperatura superiore a 37,5° saranno invitati a segnalare la circostanza al proprio medico curante e dovranno allontanarsi;
- d) **Non è consentito l'accesso ai soggetti che siano destinatari di un provvedimento di isolamento sanitario;**
- e) Tutti coloro che accedono al Palazzo di Giustizia , compreso il personale di magistratura ed amministrativo, **sono tenuti ad indossare idonea mascherina** - che deve coprire bocca e naso e che deve essere correttamente mantenuta per tutto il tempo in cui si protrae la permanenza nel Palazzo - **e guanti ; appena entrati e successivamente dinanzi ai diversi uffici o aule, tutti dovranno sanificare le mani ed i guanti con il liquido disinfettante** messo a disposizione; è obbligatorio mantenere in ogni caso la distanza di almeno un metro fra le persone; il personale interno è tenuto all'uso di mascherina e guanti durante tutto l'orario lavorativo.
- f) **L'attesa per le udienze fissate con la modalità "in presenza"** dovrà svolgersi al di fuori dei locali del Palazzo, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro con mascherina , due metri senza; **i difensori verranno avvisati mediante sms inviato dal cancelliere sia dell'eventuale protrarsi dell'attesa , sia del momento in cui potranno accedere per trattare l'udienza;**
- g) **L'accesso è consentito solo alle persone direttamente interessate alle diverse attività, con esclusione di accompagnatori**, se non in caso di necessità di assistenza per ragioni di salute;

2 - REGOLAMENTAZIONE DELLE UDIENZE

Le udienze civili e penali riprenderanno gradualmente: nel mese di maggio potranno essere tenute soltanto le udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui decorso sia stato impedito dalla

sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi.

Le specifiche indicazioni dettate per le udienze nei diversi settori di attività hanno lo scopo di prevenire l'affollamento e gli assembramenti, di ridurre al minimo le occasioni di contatto personale e di favorire il distanziamento sociale; tengono altresì conto del limite massimo di capienza di persone indicato per ciascuna Aula dalla Ausl all'esito del sopralluogo citato in premessa .

Sono ammessi all'udienza i praticanti avvocati : nelle udienze in presenza, nel limite massimo di uno per procedimento; nelle udienze da remoto, senza limiti numerici, purché, se con collegamento autonomo, a microfono e telecamera spenti.

Nelle udienze , civili e penali , gestite da remoto il giudice ed il cancelliere si trovano sempre in Aula.

TRIBUNALE

Tutte le udienze, civili e penali , celebrate nei locali del Tribunale saranno tenute a porte chiuse, ex art 83 comma 7 lett e).

E' interdetto l'uso delle Aule E ed L – Piano terreno, in quanto prive di areazione naturale e non idonee a garantire adeguata circolazione di aria.

SETTORE CIVILE

Le indicazioni sulla modalità di udienza hanno valore di massima: resta sempre riservata al Giudice titolare del ruolo la scelta della modalità più adeguata al caso concreto; ferma sempre la residualità della udienza in presenza, tenuto conto della necessità di ridurre al massimo, per ragioni sanitarie , l'accesso delle persone ai locali del Palazzo di Giustizia e il contatto interpersonale.

Rito ordinario

- Prima udienza: sarà tenuta in modalità da remoto; il convenuto, che non fosse già costituito al momento della emissione del decreto che stabilisce la modalità da remoto e contiene il link di collegamento, prenderà visione del decreto stesso al momento della costituzione , oggi obbligatoriamente telematica ex art 83 c 11 DL 18/2020 (e quindi non più ammissibile in udienza).
- Udienza di ammissione dei mezzi istruttori: udienza in forma scritta ex art 83 comma 7 lett h)
- Udienza di conferimento incarico a CTU : udienza da remoto

- Udienza successiva al deposito della consulenza tecnica: udienza da remoto, salva diversa disposizione del Giudice
- Udienza di precisazione delle conclusioni: udienza in forma scritta
- Udienza di discussione orale della causa con sentenza contestuale: udienza da remoto, con termini per memorie di discussione prima dell'udienza; quando il giudice si ritira in camera di consiglio, verrà indicato l'orario di lettura della sentenza e sarà chiusa il collegamento; il collegamento verrà riaperto per la lettura della sentenza .

Rito lavoro: per conservare il principio di oralità, si esclude la modalità di udienza "in forma scritta ".

- Udienze per cause in materia previdenziale: da remoto
- Prima udienza in materia di lavoro: da remoto, con l'eventuale presenza fisica delle parti personalmente in aula, secondo le indicazioni dei difensori, per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione (udienza mista eventuale)
- Udienza di discussione, eventualmente successiva: da remoto.
- Quando il giudice si ritira in camera di consiglio, verrà indicato l'orario di lettura della sentenza o del dispositivo e sarà chiuso il collegamento; il collegamento verrà riaperto per la lettura della sentenza o del dispositivo .

Rito locatizio

- Prima udienza: udienza da remoto , con possibilità di presenza fisica delle parti personalmente dinanzi al Giudice (udienza mista)
- Udienza discussione: udienza in forma scritta, con termini per memorie prima dell'udienza.

Sfratti:

- prima udienza da remoto , con possibilità di presenza fisica dell'intimato non costituito dinanzi al Giudice (udienza mista) ; se l'intimato non costituito si presenta di persona ed esibisce documenti da cui si dedurrebbe l'intervenuto pagamento, oppure solleva eccezioni di inadempimento del locatore, il giudice concederà un breve differimento dell'udienza, che sarà tenuta "in presenza"
- Non dovranno essere trattate tendenzialmente più di 10 procedure in ogni udienza ; le ulteriori saranno differite, in ordine di iscrizione a ruolo, e calendarizzate in nuove udienze.

702-bis e procedimenti cautelari

- Prima udienza: udienza da remoto
- Successiva udienza discussione, se esistente: udienza in forma scritta

ATP:

- Prima udienza: da remoto;
- udienza di giuramento del CTU: da remoto

Procedimenti in materia di famiglia:

- prima udienza : udienza da remoto
- successive udienze: a trattazione scritta ,
- giuramento del CTU : udienza da remoto (come ordinario)
- ascolto del minore: in caso di urgenza , udienza in presenza ; se non vi è urgenza: l'audizione sarà differita.
- subprocedimenti in corso di causa (art 709 co. 4 e 709-ter c.p.c.): udienza a trattazione scritta; udienza da remoto se è necessaria la audizione delle parti.

Volontaria Giurisdizione in materia di famiglia: art 710 cpc, art 9 L 898/1970, 337 bis e quinquies cc contenziosi:

- prima udienza: da remoto, anche per comparizione personale delle parti.
- eventuali udienze successive: in forma scritta

divorzio congiunto; separazione consensuale ; ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c. :

udienza in forma scritta: assegnazione da parte del Presidente o del Giudice delegato del termine fino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito di dichiarazione della parte :

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativo della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi riconciliare (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Nel caso in cui una o entrambe le parti non intendano rinunciare alla comparizione, l'udienza si svolgerà con modalità da remoto con utilizzazione del link contenuto nel medesimo decreto del Presidente o del Giudice delegato.

Separazione giudiziale; divorzio giudiziale:

udienza presidenziale: da remoto. Le parti personalmente, nel procedimento di separazione giudiziale , dovranno recarsi , se necessario, presso lo studio del proprio difensore , da cui avverrà il collegamento (con obbligo del legale di rispetto del distanziamento) .

Le parti potranno essere sentite separatamente e poi congiuntamente per il tentativo di conciliazione.

Il verbale di udienza verrà messo in condivisione e le parti dichiareranno di confermarne il contenuto.

L'udienza sarà tenuta con modalità in presenza solo in caso di accertata impossibilità di utilizzo dei mezzi telematici - che la parte e il procuratore dovranno attestare con dichiarazione nel fascicolo telematico - ed in via del tutto residuale.

Giudice Tutelare

- audizione del beneficiario

Udienza da remoto, sia se il ricorrente è un avvocato; sia se il ricorrente è il Servizio Sociale (entrambi avranno l'onere di consentire il collegamento del beneficiario con TEAMS)

Se il ricorrente è un privato: si terrà l'udienza in presenza, solo se ciò è compatibile con l'età del beneficiario (indicativamente meno di 70 anni) e soprattutto con le sue condizioni di salute.

In caso di beneficiario di età superiore ai 70 anni, il GT, secondo il caso concreto, potrà procedere con provvedimento provvisorio, a norma dell'art 405 comma 4 cc, e differirà la audizione al momento di cessazione dell'emergenza epidemiologica,

Giuramento degli Amministratori di sostegno e dei Tutori:

- ADS avvocato : da remoto; dal momento del giuramento, detti AdS verranno inseriti nel PCT per avere visione del fascicolo telematico.
- Tutore del Servizio Sociale : da remoto
- ADS privato: da remoto ove possibile; se impossibile, giuramento in presenza.

Deduzioni degli interessati nelle aperture di amministrazione di sostegno: udienza a trattazione scritta, previa assegnazione di termine con il decreto di fissazione di udienza o con apposito decreto successivo; note scritte da depositare via mail o via fax alla cancelleria della VG, oppure con accesso su appuntamento.

Audizione dell'Amministrato su istanze che lo richiedono (es. inserimento in struttura, atti personalissimi ecc.): nel caso in cui l'AdS non abbia la possibilità di consentire il collegamento del beneficiario mediante TEAMS, l'udienza si terrà in presenza.

IN TUTTI I SETTORI:

Udienza in forma scritta: Il giudice con apposito decreto emesso almeno 10 giorni prima dell'udienza, da comunicare a cura della cancelleria, assegna alle parti un unico termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino a tre giorni prima dell'udienza. Quindi il giorno stabilito per l'udienza redige un verbale in cui dà atto del deposito delle note oppure del mancato deposito delle note; in quest'ultimo caso, si applicherà l'art 309 cpc; successivamente, detterà le disposizioni con provvedimento fuori udienza. Il Giudice, ove lo ritenga necessario in relazione al contenuto delle note scritte, potrà assegnare ad entrambe le parti un successivo termine per note.

Udienza da remoto: il Giudice almeno 10 gg prima della data di udienza emette e fa comunicare un decreto con indicazione delle modalità dell'udienza da remoto e del link per il collegamento delle parti alla stanza virtuale del Giudice; ciascun procuratore almeno tre giorni prima dell'udienza comunicherà il recapito mail (ordinaria), suo e/o del sostituto di udienza, e telefono cellulare per il contatto nell'immediatezza dell'udienza, in caso di disguidi tecnici. Nello stesso termine i procuratori dichiareranno, in alternativa, la loro assoluta ed insuperabile impossibilità ad attuare l'udienza da remoto, depositando nel fascicolo telematico apposita autocertificazione.

Udienza in presenza : a porte chiuse (art 83 c 7 lett e)

Esecuzioni immobiliari

Saranno trattate con udienza in forma scritta le seguenti udienze:

udienze per verifica intermedia della conversione con conseguente assegnazione;

udienze finali della conversione;

udienze necessarie prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (in cui si discute la mancanza di continuità delle trascrizioni o altre questioni preliminari e rilevanti per l'efficacia e la validità dell'esecuzione stessa);

udienze di approvazione dei progetti di distribuzione se le parti sono tutte costituite;

udienze ex art. 164 bis disp.att. c.p.c.;

opposizioni, qualora i procuratori rinuncino a far partecipare le parti (fase cautelare dei ricorsi in opposizione ex art. 615 II, 617 II e 619 c.p.c.).

Il GE emetterà apposito decreto contenente:

la fissazione di specifica data di udienza "in forma scritta" (eventualmente diversa da quella già fissata);

l'assegnazione alle parti di un doppio termine di 10 giorni prima dell'udienza per le note difensive e di ulteriori 5 giorni per repliche.

Le note dovranno sempre essere depositate, con la sola eccezione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione (in applicazione dell'art. 597 c.p.c.)

Il mancato deposito delle prime note equivale alla mancata partecipazione all'udienza e comporta quindi le conseguenze di cui all'art. 631 c.p.c. (in ogni caso verrà sempre fissata seconda udienza prima della dichiarazione di estinzione); il provvedimento ex art. 631 cpc verrà emesso solo nel caso in cui non siano depositate le prime note e non in caso di mancato deposito delle sole eventuali repliche.

Le altre tipologie di udienze : in modalità da remoto, con la presenza del giudice in Tribunale.

Esecuzioni Mobiliari

Saranno trattate con udienza in forma scritta le seguenti udienze:

- 1) Udienze in cui si discute sull'ammissibilità dell'istanza di conversione, se il debitore è ritualmente costituito.
 - 1a) Udienze per verifica intermedia della conversione ed assegnazione delle rate versate.
 - 1b) Udienze finali della conversione
- 2) Udienze di assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita (art. 530 c.p.c.): solo nelle ipotesi di cui all'art. 530 V comma ultima parte c.p.c. (valore dei beni pignorati superiore ad euro 20.000.00) e nei casi in cui il g.e. ritenga opportuna la fissazione dell'udienza (es. vendita di quote sociali e di beni mobili registrati);
- 3) Udienza per la distribuzione del ricavato della vendita in caso di più creditori per le esecuzioni mobiliari;
- 4) Udienze ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. e ex art. 532 c.p.c.;
- 5) opposizioni, qualora gli avvocati rinuncino a far partecipare le parti (fase cautelare dei ricorsi in opposizione ex artt. 615, secondo comma, 617 secondo comma e 619 c.p.c.);
- 6) udienza ex art. 612 c.p.c., qualora gli avvocati rinuncino a far partecipare le parti.

Per la trattazione dell'udienza in forma scritta, il giudice dell'esecuzione emetterà apposito decreto contenente:

-la fissazione di specifica data di udienza "in forma scritta" (eventualmente diversa da quella già fissata)

-l'assegnazione alle parti di uno o più termini, indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni) , per il deposito di una o più memorie e ciò nel rispetto del principio del contraddittorio.

Per uniformità di trattamento e nel rispetto del principio del contraddittorio, saranno assegnati i seguenti termini : nei procedimenti di conversione (se il debitore è costituito):

- nei casi di cui al punto n. 1) di giorni 20 prima dell'udienza al creditore per il deposito della nota di precisazione del credito e di ulteriori 10 giorni prima dell'udienza ad entrambi(

- creditore/i ed al debitore) per eventuali osservazioni e successivo ulteriore termine di 5 giorni (prima dell'udienza) per repliche ad entrambi;
- nei casi di cui ai punti 1°) e1b) 10 giorni prima dell'udienza al creditore per il deposito dell'istanza di assegnazione o altre eventuali osservazioni e assenso del debitore all'assegnazione (documento scansionato con attestazione di conformità e documento di identità del debitore esecutato);
 - nei casi di cui ai punti n. 2, 3 e 4 (Udienze di assegnazione e per l'autorizzazione alla vendita, di cui all'art. 530 c.p.c., udienze per la distribuzione del ricavato della vendita e udienze ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. e ex art. 532 c.p.c.) un unico termine ad entrambe le parti (creditore/i e debitore) di giorni 10 giorni prima dell'udienza.
 - nei casi di cui ai punti n. 5 e 6 (opposizioni, udienza ex art. 612 c.p.c., qualora i difensori abbiano rinunciato a far partecipare le parti) di giorni 20 prima dell'udienza ad entrambe le parti e di ulteriori 10 giorni prima dell'udienza ad entrambe le parti.

Saranno trattate con udienza da remoto: tutte le altre udienze, nonché quelle in cui i difensori non abbiano rinunciato a far comparire le parti.

Per i procedimenti di pignoramento presso terzi in cui il debitore esecutato non sia costituito, nelle udienze ex art. 548 c.p.c. , qualora il terzo non abbia trasmesso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. scritta e quindi possa comparire personalmente in udienza, nei procedimenti ex art. 612 c.p.c., qualora l'obbligato non si sia costituito o qualora costituito il difensore non abbia rinunciato alla partecipazione della parte all'udienza, l'udienza si terrà da remoto con la presenza del giudice onorario in Tribunale. Tale modalità di svolgimento dell'udienza dovrà essere adottata ogniqualvolta si ravvisi la necessità della partecipazione in udienza della parte o del terzo pignorato, non costituiti tramite difensore.

Se il debitore compare in udienza e propone opposizione personalmente, la prosecuzione del procedimento dovrà avvenire nelle modalità già regolate per l'udienza " da remoto mista" come indicato per il procedimenti di sfratto.

Le udienze saranno fissate dal GE ad orario fisso, ad intervalli di circa 30 minuti.

Procedure concorsuali

Udienze prefallimentari: udienza da remoto, con possibilità di presenza fisica del debitore non costituito dinanzi al Giudice (udienza mista) . Se costituito, il debitore presenzierà da remoto presso la postazione del proprio difensore o presso la propria postazione personale. E' consentito anche il collegamento, e quindi la presenza, dei consulenti del debitore.

Udienza di accertamento dello stato passivo: udienza da remoto, ai sensi dell'art 95 lf .

Il Curatore, nel progetto di stato passivo che deve comunicare ai creditori almeno 15 giorni prima della data di udienza, inserirà le seguenti informazioni:

modalità di svolgimento dell'udienza con specificazione del link cui il creditore dovrà connettersi all'orario fissato per l'udienza;

avviso al creditore della necessità di comunicare al Curatore - mediante pec almeno 5 giorni prima dell'udienza - l'intenzione di partecipare all'udienza stessa , nonché un proprio recapito telefonico al quale dovrà essere reperibile in caso di malfunzionamento del programma Microsoft Teams.

Udienza di approvazione del Rendiconto art 116 LF: Da remoto, con possibile presenza fisica in udienza del solo fallito.

Il GD nel decreto ex art 116 c 2 lf inserirà il link per il collegamento da remoto, che il Curatore comunicherà insieme al rendiconto a norma del comma 3; il solo fallito potrà eventualmente presenziare fisicamente all'udienza.

Opposizione a stato passivo : udienza da remoto ; nel decreto di fissazione udienza (o in separato decreto se l'udienza è già stata fissata) il giudice indicherà le modalità di svolgimento dell'udienza e il link per il collegamento.

Le udienze successive potranno essere disposte in forma scritta.

Concordati preventivi:

Udienze art 162 , comma 1 e 2; art 173 lf: modalità da remoto pura: nel decreto di fissazione udienza (o in apposito decreto se l'udienza è già stata fissata) il GD indicherà le modalità di svolgimento dell'udienza e il link cui la società concordante, il Commissario Giudiziale, il PM e il creditore che abbia fatto istanza di fallimento dovranno collegarsi. E' consentito anche il collegamento, e quindi la presenza, dei consulenti del debitore.

Adunanza dei creditori: come già previsto dall'art. 174 co. 3 lf, si procederà con udienza da remoto. Il Tribunale nel decreto di ammissione con conseguente fissazione dell'udienza (o in apposito decreto che il GD emetterà 15 giorni prima della data di udienza se l'udienza risulta già fissata) indicherà: il link cui il Commissario Giudiziale e i creditori che intendano partecipare all'udienza dovranno collegarsi; l'invito ai creditori a depositare: note di discussione scritta fino a 5 giorni prima , dichiarazione di voler esprimere il voto in adunanza, indicazione di un proprio recapito telefonico al quale poter essere contattato in caso di mal funzionamento del programma Microsoft Teams.

Udienza di omologa ex art. 180 lf: udienza con trattazione scritta. Il Tribunale, nel decreto di fissazione udienza , inviterà gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato a depositare

note di udienza entro tre giorni prima della data fissata. Il Tribunale si pronuncerà poi con provvedimento fuori udienza.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: udienza da remoto : nel decreto di fissazione udienza (o in apposito decreto se l'udienza è già stata fissata) il GD indicherà le modalità di svolgimento dell'udienza e il link cui l'istante e l'OCC dovranno collegarsi.

SETTORE PENALE

1 -Modalità di trattazione delle udienze

Preferibilmente da remoto, con indicazione all'imputato (se non sottoposto alla custodia cautelare in carcere) o alle altre parti private di recarsi presso lo studio del proprio difensore, da cui avverrà il collegamento.

In caso di prima udienza, qualora non fosse possibile avvisare tempestivamente l'imputato della modalità da remoto, quest'ultimo, nonché la persona offesa con il suo difensore che intenda costituirsi parte civile potranno comparire in aula , ove comunque si troveranno il giudice e il cancelliere (udienza mista). Nell'ipotesi di costituzione di parte civile in udienza, il Giudice disporrà un breve differimento, fissando una nuova udienza , da remoto o in presenza.

Il giudice almeno **10 gg** prima della data di udienza emette e fa comunicare un decreto con indicazione delle modalità da remoto dell'udienza e degli orari di collegamento, con **invito** alle parti a comunicare in cancelleria, all'indirizzo che sarà indicato nel provvedimento , almeno **3 gg** prima la data di udienza:

- il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) - ove riceveranno, il giorno dell'udienza, un messaggio di posta con il *link* per accedere alla stanza virtuale del magistrato
- un numero di telefono cellulare per il contatto nell'immediatezza dell'udienza, in caso di disagi tecnici.
- Nel caso in cui il processo sia chiamato per la discussione finale – in pubblica udienza o in camera di consiglio – o per l'esame di parti, il loro consenso alla trattazione da remoto.
- in alternativa, la attestazione della loro assoluta ed insuperabile impossibilità ad attuare l'udienza da remoto, con specificazione delle ragioni; oppure, nei casi in cui ne è prevista la

necessità, il mancato consenso. La cancelleria provvederà alla comunicazione alle altre parti.

- I processi da trattare con modalità da remoto saranno fissati ad orario, almeno ogni **20-30 minuti**.

L'udienza sarà tenuta in presenza in aula in caso di impossibilità delle parti di utilizzare il mezzo telematico e di assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, come sopra attestata o sopravvenuta nell'immediatezza per ragioni tecniche, nonché in caso di mancato consenso nelle sole udienze in cui questo è prescritto dalla legge.

In ogni caso:

a) Potranno essere trattati "**da remoto**" i processi con un numero di parti tale da non comportare collegamenti con più di 6 persone (in tutti i casi, compreso il giudice e il cancelliere), per la funzionalità complessiva del mezzo telematico.

b) Saranno trattati "**in presenza**" solo i processi con un numero di parti che non comporti la contemporanea presenza di più di 10-12-persone esclusi il Giudice ed il Cancelliere.

I limiti di presenza sub a e b non operano rispetto ai procedimenti per i quali è prevista l'obbligatoria trattazione dal comma 3 dell'art. 83 DL n. 18/2020 come convertito e modificato; per quelli in cui si prospetti la presenza di più di 12 persone, sarà utilizzata l'Aula Q del Tribunale.

c) Non potranno essere trattati in ogni udienza più di 15 procedimenti.

In caso di **udienze monocratiche e del GIP GUP con molti processi già fissati o di nuove udienze**, tutte compatibili per numero di persone potenzialmente presenti con la trattazione da remoto o in presenza, il numero di processi da trattare dovrà quindi essere ridotto.

La selezione da parte del giudice dei processi da trattare per restare all'interno di detto limite massimo, verrà svolta utilizzando, nell'ordine, i seguenti criteri 'a scalare':

- a)** nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza;

b) nei quali vi siano beni in sequestro, ad esclusione di quelli di valore modesto;

c) reati di competenza collegiale

d) per i reati di **competenza del Tribunale in composizione monocratica:**

- art. 572 c.p.
- art. 586 c.p.
- art. 589 c.p.
- art. 589 bis c.p.
- art. 590 terzo comma c.p. (lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)
- Art. 590 bis
- Art. 590 sexies c.p.
- art. 612 bis c.p.
- art. 624 bis c.p. (anche in forma tentata)
- artt. 624, 625 c.p. (anche in forma tentata) limitatamente alle seguenti ipotesi:

a) se commessi ai danni di anziani e soggetti deboli (61 n.5 c.p.)

b) In caso di contestazione di più di tre furti

- art. 609 quinquies c.p.
- art. 609 undecies (competenza distrettuale)
- art. 628 c.p. (anche in forma tentata)
- art. 629 c.p. (anche in forma tentata)
- art. 640 comma 2, n. 1 C.p. -ad esclusione delle ipotesi di danno modesto-
- 640 bis C.p. - ad esclusione delle ipotesi di danno modesto-
- art. 643 c.p.

- art. 3 L. 75/58 nei casi di solo sfruttamento o reclutamento al meretricio
- artt. 2, 4 e 7 L. 895/67
- art. 23 L.110/75
- art. 10, 11 D.lgs. n.74/2000
- artt. 2, 3 e 8 D.lgs. n. 74/2000 di particolare gravità per serialità della condotta (cioè più annualità) o importo delle imposte evase, non inferiore a 350.000 euro
- Le residuali categorie di priorità, elencate nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.
- I procedimenti con costituzione di parte civile
- I procedimenti che, pur non rientrando nelle categorie generali sopra indicate, siano ritenuti dal giudice prioritari in relazione a gravità del danno; numero e/o caratteristiche della persona offesa o dell'imputato; particolari modalità della condotta;

2 - Tipologie di udienze che sarà possibile trattare:

A - Ufficio DIBATTIMENTO

- procedimenti per i quali è prevista l'obbligatoria trattazione dal comma 3 dell'art. 83 DL n. 18/2020 come convertito; le istanze di trattazione del procedimento o di dichiarazione di urgenza verranno depositate almeno **7 giorni** prima della data dell'udienza già fissata, salvo che l'urgenza si sia manifestata solo dopo tale termine.
- processi, collegiali e monocratici (da udienza preliminare, da citazione diretta, da opposizione a decreto penale di condanna, da appello avverso sentenza di GdP) fissati a dibattimento per costituzione delle parti, apertura dibattimento e ammissione prove, per acquisizioni documentali, per esame imputato e discussione o solo per discussione o repliche, e in genere per tutti quegli adempimenti che non comportano la presenza di soggetti terzi o impegnativa attività istruttoria con escussione di testi o consulenti/periti,

- processi in rito abbreviato semplice o condizionato a produzione documentale o ad attività semplice,
- patteggiamenti
- procedimenti in camera di consiglio (ad es., procedimenti di riesame/appello, incidenti di esecuzione, reclami ex art 410 bis cpp),
- processi per direttissima, con le modalità del protocollo in atto.

B- Ufficio GIP-GUP

- procedimenti per i quali è prevista dal comma 3 dell'art. 83 DL n. 18/20 come convertito l'obbligatoria trattazione; le istanze di trattazione del procedimento o di dichiarazione di urgenza verranno depositate almeno **7 giorni** prima della data dell'udienza già fissata, salvo che l'urgenza si sia manifestata solo dopo tale termine.

processi in udienza preliminare,

- abbreviati semplici o condizionati a produzione documentale o ad attività semplice,
- patteggiamenti,
- processi per MPA e LPU,
- incidenti di esecuzione,
- udienze a seguito di opposizioni all'archiviazione,
- convalide degli arresti, fermi e interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. con le modalità del protocollo in atto.

Tutti i procedimenti che non rientrano nelle tipologie sopra indicate sub A e B o che, pur rientrandovi, superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione di quelli a trattazione obbligatoria ex art 83 comma 3 DL 18/2020 conv in legge e modificato) o il contingente numerico massimo di

ciascuna udienza, determinato con tutti i criteri di cui sopra, sono rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art 83 comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Disposizioni comuni:

- 1- Tutti processi, civili e penali, saranno celebrati a porte chiuse, ex art 83 comma 7 lett e).
- 2- Tutte le Aule del Giudice di Pace (Penale, X ed Y) possono essere utilizzate con la capienza massima di 5-6 persone, esclusi il Giudice ed il cancelliere

UDIENZE CIVILI

Le udienze civili saranno tenute in via principale nella modalità da remoto; la modalità "in presenza " sarà residuale.

Prima udienza:

- a) Ipotesi di iscrizione della causa a ruolo nello stesso giorno dell'udienza , con presenza di entrambe le parti che intendono costituirsi "in presenza": il Giudice tiene brevemente l'udienza, controlla il contraddittorio, fissa l'udienza prevista dall'art 319 cpc comunicando contestualmente la modalità da remoto e il link. Dalla successiva udienza in poi, le udienze saranno tenute da remoto (ad eccezione delle udienze per audizione dei testimoni)
- b) Ipotesi in cui la causa sia già stata iscritta a ruolo: il Giudice , nel decreto che fissa l'udienza successiva a quella indicata in atto di citazione, comunica all'attore la modalità da remoto e link; il giorno dell'udienza il convenuto potrà costituirsi di persona (udienza "mista".) successivamente il Giudice fisserà l'udienza ex art 319 cpc in modalità " da remoto" con avviso del link ai presenti, con espressa salvezza dei diritti di prima udienza.
- c) Ipotesi di entrambe le parti costituite prima dell'udienza: il Giudice , nel decreto che fissa l'udienza successiva a quella indicata in atto di citazione, comunica all'attore la modalità da remoto e il link; il convenuto riceverà la comunicazione del link al momento della costituzione in cancelleria .

4 – I procedimenti di Opposizione a sanzione amministrativa saranno trattati in modalità "mista", come sopra descritta ; il funzionario della PA presenzierà all'udienza da remoto.

La cancelleria informerà gli opposenti che si presentano personalmente e senza difensore :

1- che nel ricorso dovrà essere indicato un indirizzo mail da utilizzare per le udienze da remoto e un numero di cellulare per la reperibilità in caso di problemi tecnici.

2- della possibilità di scaricare gratuitamente nel proprio dispositivo mobile la app per gestire l'udienza da remoto.

5 – Procedimenti di ATP: udienza interamente da remoto. Nel decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti il giudice indica la modalità da remoto e il link. Ove convenuto si costituisca in cancelleria il giorno dell'udienza, l'udienza sarà brevemente differita e trattata da remoto per entrambe le parti. Il CTU verrà convocato per una udienza da remoto, con indicazione del link nel provvedimento di nomina. L'affidamento dell'incarico ed il giuramento avvengono in udienza da remoto.

6 - Per tutte le udienze di questo periodo diverse dalla "prima" - già fissate e non previste per l'audizione di testi – , compresi i giuramenti di CTU o gli ATP – verrà trasmesso alle parti via pec l'avviso che l'udienza sarà tenuta da remoto ed il link della stanza virtuale .

La comunicazione della modalità da remoto e del link avviene tendenzialmente 7 giorni prima dell'udienza (per il convenuto, al momento in cui si costituisce), mediante mail contenente il link della stanza virtuale attivo o copiabile.

Almeno 2 giorni prima le parti comunicano alla cancelleria il loro cellulare per contatti in caso di malfunzionamenti

UDIENZE PENALI

Si adottano, in quanto compatibili, le stesse modalità e regole previste per le udienze penali del Tribunale.

I limiti di compresenza fisica in aula di udienza penale sono stabiliti in **massimo n 7 persone, Giudice e cancelliere esclusi**.


Il presente provvedimento organizzativo tiene conto della attuale situazione sanitaria e normativa ; verrà aggiornato e modificato in dipendenza sia della evoluzione della emergenza epidemiologica,

sia di eventuali modifiche normative, tenendo conto inoltre delle gradualità nella ripresa della attività giudiziaria nella prima fase (mese di maggio) ed in quelle successive (giugno, luglio).

Rimini, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dr. Francesca Miconi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miconi', with a stylized flourish at the beginning.

MICONI FRANCESCA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
06.05.2020
22:55:11 UTC